



Città di Novi Ligure

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 IN DATA
20.4.1989 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 192 IN
DATA 20.11.1989

INDICE

ART.	1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.	2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART.	3 - PRINCIPI GENERALI
ART.	4 - FORME DI GESTIONE
ART.	5 - OBBLIGO DI VACCINAZIONI
ART.	6 - OBBLIGO DELLA DIVISA
ART.	7 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO
ART.	8 - DEFINIZIONE
ART.	9 - CONFERIMENTO
ART.	10 - SERVIZIO DI RACCOLTA
ART.	11 - TRASPORTO
ART.	12 - OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO
ART.	13 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
ART.	14 - DEFINIZIONE
ART.	15 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO
ART.	16 - CONTENITORI PORTARIFIUTI
ART.	17 - CARICO E SCARICO
ART.	18 - PULIZIA DEI FABBRICATI
ART.	19 - PULIZIA DEI TERRENI
ART.	20 - PULIZIA DEI MERCATI
ART.	21 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI
ART.	22 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
ART.	23 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA
ART.	24 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI
ART.	25 - SGOMBERO DELLA NEVE
ART.	26 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVicate
ART.	27 - DISPOSIZIONI VARIE
ART.	28 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.	29 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI
ART.	30 - DOCUMENTI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO
ART.	31 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI OSPEDALIERI
ART.	32 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
ART.	33 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHIO E SIMILI E LORO PARTI
ART.	34 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI
ART.	35 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI
ART.	36 - CONTROLLO
ART.	37 - VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI
ART.	38 - SANZIONI PER L'INOSERVANZA DELL'OBBLIGO DI INFORMAZIONI
ART.	39 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi nel territorio del Comune di Novi Ligure.

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dal D.P.R. 13.2.1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla estrazione, trattamento e ammasso di risorse naturali e dallo sfruttamento di cave;
- c) alle carogne, alle materie fecali e alle sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla L. 10.5.1976 n. 319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni disciplinate dalla L.13.7.1966 n. 615 e successive modificazioni;
- f) agli esplosivi.

Art. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- A - rifiuti urbani
- B - rifiuti speciali
- C - rifiuti tossici e nocivi.

A) Rifiuti Urbani

I rifiuti urbani comprendono:

- A1) rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.);
- A2) rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.);
- A3) rifiuti esterni di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei fossi;
- A4) rifiuti pericolosi compresi nel paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato interministeriale e cioè:
 - pile e batterie
 - prodotti farmaceutici
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T e/o F";

B) Rifiuti speciali e assimilabili

I rifiuti speciali comprendono:

- B1) residui derivanti da lavorazioni industriali che non sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani;
- B2) residui derivanti da attività agricole, industriali, commerciali che sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani;
- B3) rifiuti provenienti da strutture sanitarie, cioè tutte le strutture pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23.12.1978 n. 833.
- B4) rifiuti speciali inerti quali materiali provenienti da costruzioni, demolizioni e scavi, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi da costruzione, macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete;
- B5) rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- B6) residui derivanti dalle attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli affluenti ad eccezione di quelli considerati assimilabili agli urbani;

Sono considerati assimilabili agli urbani:

- B7) i rifiuti elencati nel paragrafo 1.1.1 della delibera 27.7.1984 del Comitato Interministeriale a condizione che il loro smaltimento non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nello stesso impianto, di rifiuti urbani; i rifiuti contaminati da sostanze e preparati classificati pericolosi ai sensi delle leggi vigenti devono essere preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica;
- B8) i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi nonché i residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e dalla depurazione degli effluenti a condizione che il loro impiego non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di rifiuti urbani; i rifiuti contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi delle leggi vigenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.
- B9) i rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie elencati nel decreto del 25.5.1989, perchè non tossici né nocivi.

La Giunta Municipale definisce di volta in volta con suo atto le quantità e le qualità di rifiuti conferiti assimilabili agli urbani.

C) Rifiuti tossici e nocivi

Sono tossici e nocivi i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/1982 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale.

Ai fini dell'applicazione della legge 9.11.1988 n. 475 i rifiuti speciali, i rifiuti speciali assimilabili agli urbani e i rifiuti tossici e nocivi derivanti da lavorazioni industriali sono definiti come rifiuti industriali.

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, stoccaggio provvisorio, trattamento intermedio (operazioni di trasformazione necessari per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclaggio, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento), e finale (il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo in impianti ad interrimento controllato), costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto della esigenza igienico-sanitaria ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energie.

Art. 4 - FORME DI GESTIONE

Competono al Comune obbligatoriamente in regime di privativa, anche mediante la concessione a imprese specializzate o attraverso l'adesione a specifici Consorzi, le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i R.U. come specificato all'art. 2.A del presente Regolamento (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi);
- b) rifiuti speciali, assimilabili agli urbani (B7 - B8);
- c) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e delle depurazioni degli effluenti qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani sono tenuti a comunicare entro il secondo mese dall'inizio di ciascun anno ai Comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

Art. 5 - OBBLIGO DI VACCINAZIONI

Per tutto il personale addetto alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sono rese obbligatorie le vaccinazioni di cui alla legge 5.3.1963 n. 292 e successive modificazioni.

Art. 6 - OBBLIGO DELLA DIVISA

Tutto il personale addetto alle operazioni di raccolta trasporto e smaltimento è tenuto ad indossare nello svolgimento del lavoro apposita divisa le cui caratteristiche devono essere approvate da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al personale sono inoltre forniti appositi stivali, guanti di gomma e ogni altra attrezzatura tecnica idonea a prevenire malattie o infezioni.

Art. 7 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

Tutto il personale addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti deve osservare le norme del presente Regolamento nonché le norme delle leggi vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II

NORME RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILABILI.

Art. 8 - DEFINIZIONE

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni e assimilabili così specificati:

- a) rifiuti interni non ingombranti provenienti dai fabbricati e altri insediamenti civili in genere;
- b) rifiuti interni ingombranti quali:
 - beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili;
 - imballaggi, cartoni, cassette in legno e simili;
 - materiale di risulta della potatura di piante e della pulizia di giardini, cortili e simili;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti speciali considerati assimilabili agli urbani ai sensi dei punti B7-B8 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 9 - CONFERIMENTO

I rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili di cui all'articolo precedente devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

A) Rifiuti urbani interni non ingombranti e rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Il conferimento dei rifiuti di cui ai punti a, c, e d dell'art. 5 deve avvenire esclusivamente mediante appositi contenitori (cassonetti, trespolti con sacco a perdere, cestini porta rifiuti).

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani e assimilabili:

- i rifiuti urbani pericolosi
- i rifiuti urbani interni ingombranti
- i rifiuti tossici e nocivi
- i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani (fra cui rifiuti inerti, ospedalieri, parte di veicoli, ecc.)
- le sostanze liquide
- i materiali accesi
- i materiali (metallici e non) che possono recare danno a mezzi di raccolta e trasporto

I rifiuti devono essere preventivamente sminuzzati al fine di ridurne al minimo il volume.

Gli utenti devono evitare l'inserimento dei cassonetti di rifiuti sciolti che dovranno essere raccolti in sacchetti e simili per impedirne la dispersione; dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga chiuso; dovranno provvedere ad immetterli nel cassonetto più vicino qualora il primo risulti colmo.

I contenitori nel quale viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Essi devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche con frequenza almeno mensile al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

B) Rifiuti urbani interni ingombranti

I rifiuti interni ingombranti non dovranno essere abbandonati dagli utenti sul marciapiede o nella sede stradale.

I rifiuti quali cartoni, involucri, imballaggi che possono essere sminuzzati e compattati potranno essere conferiti dal produttore negli appositi cassonetti.

I rifiuti interni ingombranti che per quantità, volume ecc. non potessero essere raccolti nei cassonetti dovranno essere conferiti presso i centri di raccolta stabiliti dal Comune.

Il conferimento e l'asportazione avranno luogo gratuitamente anche su richiesta dell'utente che dovrà esporli a piè di fabbricato e presso gli ingressi nei momenti stabiliti.

C) Rifiuti urbani pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato.

In ogni caso:

- è obbligatorio il conferimento delle pile e batterie usate o scadute di uso domestico da parte degli utenti e da parte di qualunque pubblico esercizio che ne faccia commercio separatamente dagli altri rifiuti urbani negli appositi contenitori; la società concessionaria del servizio di raccolta provvederà al prelievo;
- i prodotti farmaceutici scaduti saranno conferiti dagli utenti separatamente dagli altri rifiuti urbani negli appositi contenitori; la società concessionaria del servizio di raccolta provvederà al prelievo;
- le sostanze tossiche e/o infiammabili e i relativi contenitori etichettati con i simboli "T e/o F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte degli utenti e da parte dei pubblici esercizi che ne facciano commercio; la società concessionaria del servizio di raccolta effettuerà periodicamente il prelievo nei luoghi di raccolta e interverrà presso i privati che ne facciano richiesta al Comune.

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire con frequenza almeno quindicinale.

D) Conferimento differenziato di vetro e carta

Vetro e carta sono oggetto di un conferimento differenziato da parte degli utenti negli appositi contenitori (campane e cassonetti); la società concessionaria effettuerà la raccolta e la vendita; potrà effettuare la raccolta della carta e cartoni anche mediante ritiro diretto presso gli esercizi commerciali.

Il Comune di Novi Ligure potrà istituire altre forme di raccolta differenziata di rifiuti di cui è possibile il recupero di materiale o energia; le modalità di conferimento saranno definite con apposita ordinanza sindacale, cui l'utente è tenuto ad adeguarsi.

Art. 10 - SERVIZIO DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato da società concessionaria del servizio entro il perimetro comunale come definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. Eventuali modifiche e ampliamenti del servizio sono deliberati dal Consiglio Comunale.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.

La raccolta dei rifiuti urbani deve essere assicurata in tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato, con frequenza trisettimanale.

Le modalità concrete di svolgimento del servizio vengono stabilite nel capitolato speciale con la ditta concessionaria del servizio.

I rifiuti urbani od assimilabili prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate da apposita ordinanza.

Art. 11 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, previa autorizzazione dalla competenza autorità, con idonei automezzi, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 3 del presente Regolamento e comunque atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.

I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti dagli agenti atmosferici e vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche, con frequenza almeno mensile.

Art. 12 - OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO

Gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti devono essere lasciati costantemente liberi dall'utenza automobilistica e ciò al fine di consentire le operazioni di svuotamento.

Art. 13 - TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

La società concessionaria del servizio di trasporto provvederà a conferire i rifiuti di cui al presente titolo presso gli impianti di smaltimento del Consorzio Smaltimento rifiuti "Ovadese - Valle Scrivia", ad eccezione dei

rifiuti urbani pericolosi che verranno trasportati e stoccati provvisoriamente in luogo idoneo presso la discarica consortile in attesa del trasporto all'impianto di smaltimento finale.

La Società concessionaria prima di effettuare il trasporto deve munirsi ed esibire al Comune una dichiarazione del responsabile della discarica o dell'impianto di smaltimento sulla disponibilità a ricevere e a smaltire i rifiuti raccolti nel territorio comunale.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 14 - DEFINIZIONE

Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni, cioè di quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi.

Art. 15 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO

Il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani esterni viene effettuato da società concessionaria del servizio, ad eccezione del centro storico ove il servizio può essere svolto dal Comune in economia.

La determinazione del perimetro definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, viene effettuata in modo da ricomprendere:

- le strade e piazze classificate come comunali;
- i tratti urbani di strade statali e/o provinciali;
- le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè siano aperte permanentemente al pubblico transito, siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane;
- le aree a verde pubblico non recintate.

Il servizio può essere espletato anche su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli interessati e a pagamento.

Il servizio di spazzamento deve essere assicurato in tutti i giorni lavorativi compreso il sabato con frequenza giornaliera nel centro storico e settimanale nel rimanente perimetro cittadino.

Le modalità concrete dei servizi di spazzamento vengono stabilite di intesa con la società concessionaria in relazione ai bisogni della cittadinanza e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del presente regolamento.

La successiva fase del trasporto al luogo di smaltimento sarà effettuata dalla società concessionaria del servizio.

Lo smaltimento sarà effettuato dal Consorzio Smaltimento rifiuti solidi "Ovadese - Valle Scrivia".

I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche non recintate in occasione di manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere vengono spazzati e raccolti dalla società concessionaria del servizio senza addebito di spesa, purché le manifestazioni siano state precedentemente autorizzate e non abbiano carattere commerciale. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e raccolta avverranno a pagamento.

Art. 16 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, potranno essere installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori.

Tali contenitori non dovranno essere usati per il conferimento dei rifiuti interni e di quelli ingombranti.

Devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Devono essere sottoposti a periodiche e adeguate bonifiche con frequenza almeno mensile al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.

Art. 17 - CARICO E SCARICO

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere immediatamente alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza del presente obbligo, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese ad effettuare tale pulizia.

Art. 18 - PULIZIA DEI FABBRICATI E AREE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi amministratori, proprietari o conduttori, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

Art. 19 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari o coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo, essi devono provvedere alle necessarie recinzioni, canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Art. 20 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti i posti di vendita nei mercati all'ingrosso e/o al dettaglio, coperti e scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno i rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.

Art. 21 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità prevista per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 22 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti urbani interni prodotti devono essere conferiti secondo le modalità del presente Regolamento.

Art. 23 - ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

Rientrano nel servizio di smaltimento dei rifiuti esterni e sono svolti direttamente dal Comune le seguenti operazioni:

- pulizia periodica delle fontane, gallerie e monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole e aree pubbliche, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostanti;
- deaffissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici;

- altri servizi affidati con delibera del Consiglio Comunale;
- altri servizi a richiesta dei privati da valutarsi di volta in volta, previo pagamento delle spese, ove necessario.

Art. 24 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il Comune provvede direttamente a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarle il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 25 - SGOMBERO DELLA NEVE

Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di cloruri e di miscele criodratriche allorchè, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurare la transitabilità.

Art. 26 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

Agli abitanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e canne di ghiaccio pendenti dagli spalti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via.

Art. 27 - DISPOSIZIONI VARIE

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni culturali o sportive su strada, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che intendono utilizzare e a provvedere mediante convenzione con impresa specializzata alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'utilizzazione.

E' vietato in ogni caso l'abbandono, lo scarico, o il deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico e/o nelle acque pubbliche e private.

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Art. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e di rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a tener distinti tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento secondo le norme del D.P.R. 1982 n. 915 e successive integrazioni, nonché della L.R. 18/86.

I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi sono a carico dei produttori dei medesimi.

Art. 29 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI

La raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali deve essere effettuata, previa autorizzazione della competente autorità, con idonei mezzi e automezzi, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'art. 3 del presente Regolamento e comunque atti ad impedire la dispersione e la fuoriuscita di esalazioni moleste.

I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche con frequenza almeno mensile.

Art. 30 - DOCUMENTI PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SPECIALI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Durante il trasporto dal posto di produzione a quello di smaltimento i rifiuti speciali devono essere accompagnati da un documento di identificazione, redatto in triplice copia, numerato e vidimato in bianco dall'Amministrazione Comunale e contenente:

- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;
- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale del produttore o detentore e del luogo di produzione o detenzione;
- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

Le copie del documento devono essere conservate per cinque anni.

Presso la sede delle imprese che effettuano il trasporto, nonché presso gli impianti di produzione, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli bollati e numerati dall'Ufficio del Registro, sul quale verranno annotati per i vari rifiuti tutti i dati contenuti nei documenti di identificazione.

Art. 31 - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI OSPEDALIERI

I rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23.12.1978 n. 833 devono essere sottoposti ad idonei trattamenti di disinfezione e sterilizzazione. Immediatamente dopo saranno immessi in un apposito contenitore a perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotato di sistema di chiusura che eviti sbandamenti accidentali del contenuto. Tale contenitore va quindi immesso in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente, munito di chiusura ermetica.

I contenitori di cui sopra, interni ed esterni, devono essere facilmente distinguibili per colore o altra caratteristica da quelli usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti ospedalieri trattati". Essi possono uscire dai luoghi di provenienza solo ermeticamente chiusi.

I contenitori esterni vanno puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso e periodicamente sterilizzati.

I locali in cui essi sono stoccati vanno puliti e disinfettati giornalmente e periodicamente sterilizzati.

E' vietata l'apertura dei contenitori durante la raccolta e il trasporto.

La durata dello stoccaggio provvisorio dei rifiuti presso le strutture sanitarie non deve superare le 48 ore. Al direttore o responsabile sanitario compete la sorveglianza e il rispetto della presente norma fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

Art. 32 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali debbono formulare alla Amministrazione Comunale apposita istanza per lo smaltimento dei rifiuti indicando la qualità e la quantità dei rifiuti e l'impresa che effettua lo smaltimento.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali deve essere effettuato dai produttori previa stipulazione di convenzione con imprese specializzate, munite di apposita autorizzazione rilasciata dalla competente autorità, o mediante conferimento dei rifiuti all'Impresa che gestisce il servizio pubblico, sempre previa stipulazione di apposita convenzione.

Gli schemi di convenzione devono essere approvati, su richiesta dei produttori dei rifiuti, dalla Amministrazione Comunale.

Copia della convenzione deve essere inviata al Comune prima di iniziare lo smaltimento.

Le imprese che producono e smaltiscono rifiuti speciali devono comunicare, entro il secondo mese dall'inizio di ciascun anno, al Comune ove si producono, il quantitativo, la natura dei rifiuti prodotti e le tecniche di smaltimento relativa all'anno precedente e sono tenute a munirsi dell'apposito documento di accompagnamento previsto dall'art. 30.

Art. 33 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHIO E SIMILI E LORO PARTI

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, macchine operatrici e simili debbono essere conferiti dai privati esclusivamente nei centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

Tali centri possono essere gestiti dal Comune e da imprese private che dimostrano di possedere i requisiti necessari.

Le imprese private che intendono realizzare e gestire tali centri di raccolta devono munirsi di apposita licenza comunale che stabilisca i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro, il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento e tutte le altre prescrizioni idonee ai fini della tutela ambientale e paesistica.

Il gestore del centro non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertata l'avvenuta radiazione dello stesso dal P.R.A. E aver riportato su apposito registro, costantemente aggiornato, gli estremi della formalità di radiazione.

Art. 34 - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di produrre rifiuti tossici e nocivi deve farne specifica menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o eventuali ristrutturazioni indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire i rifiuti.

Lo smaltimento deve essere effettuato dai produttori dei rifiuti stessi mediante convenzione con imprese specializzate o mediante conferimento all'impresa che gestisce il servizio pubblico con cui è stata stipulata apposita convenzione.

Ogni fase dello smaltimento (raccolta e trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento, stoccaggio definitivo) deve essere autorizzata dalla competente autorità.

Sui contenitori dei rifiuti tossici e nocivi, colli e mezzi di trasporto devono essere apposti:

- a) sui colli una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm. 15 X 15 recanti la lettera R di colore nero, alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5;
- b) sui mezzi di trasporto una targa di metallo di lato di cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero alta circa cm. 20, alta cm. 20, larga cm. 15, con larghezza del segno di cm. 3, posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra e ben visibile.

I recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi e non destinati ad essere reimpiegati devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati.

E' vietato il trasporto contemporaneo, sullo stesso mezzo, di rifiuti tossici e nocivi, che risultino tra loro incompatibili in relazione allo stato chimico-fisico in cui si trovano. Tale divieto vale anche in caso di incompatibilità tra rifiuti tossici e nocivi e altri tipi di rifiuti o merci.

Sono applicabili ai rifiuti tossici e nocivi le disposizioni degli artt. 30 e 32 del presente Regolamento, e le norme vigenti che disciplinano il trasporto di merci pericolose.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 35 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di igiene e polizia urbana, nonché le leggi vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 36 - CONTROLLO

In base all'art. 7 del D.P.R. 915/82 le Provincie sono preposte al controllo sullo smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base dei regolamenti vigenti e degli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria del Servizio d'Igiene Pubblica.

Art. 37 - VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI

Chiunque violi il divieto di abbandono, scarico e deposito di rifiuti in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico o di scarico di rifiuti nelle acque pubbliche e private è punito, ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 915/82 con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani, da L. 100.000 a L. 2.000.000 se trattasi di rifiuti speciali, con la pena dell'arresto sino a 6 mesi e dell'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000 se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

Chiunque ometta di compilare e conservare nei tempi e modi stabiliti dall'art. 30 il documento di identificazione e il registro di carico è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 2.000.000.

Chiunque gestisca centri di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili e loro parti senza essere munito della licenza comunale è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 2.000.000.

All'accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni del Capo I della legge 689/1981.

Art. 38 - SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBLIGO DI INFORMAZIONI

Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa che non fornisce le informazioni richieste dalle autorità di controllo è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Il titolare dello stabilimento o impianto o impresa che produca o smaltisca rifiuti speciali, tossici e nocivi che non trasmetta annualmente al Comune la relazione prevista agli artt. 32 e 34 è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 689/1981.

Art. 39 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni, entra immediatamente in vigore.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme contenute negli articoli precedenti si deve intendere abrogata.